

XII Legislatura

Decreto 10 giugno 1994, n.776

Publicato nella Gazzetta Ufficiale 6 ottobre 1994 n.234

Regolamento contenente norme ed integrazione della disciplina dei procedimenti di riconoscimento ed iscrizione all'albo degli architetti.

Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica

di concerto

con il Ministro di grazia e giustizia:

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Visto l'art. 5 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante delega al Governo per l'attuazione delle direttive n. 85/384 CEE del 10 giugno 1985, n. 85/614 CEE del 20 dicembre 1985 e n. 86/17 CEE del 27 gennaio 1986, concernenti il riconoscimento dei diplomi, delle certificazioni ed altri titoli nel settore dell'architettura;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 129, elaborato in conformità ai criteri di delega della citata legge 29 dicembre 1990, n. 428, ed in particolare l'art. 12 che demanda ad un regolamento, da adottare con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, l'emanazione di ulteriori norme ad integrazione della disciplina dei procedimenti di riconoscimento e di iscrizione all'albo e al registro degli architetti;

Visto l'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 22 luglio 1993;

Vista la nota n. 2118/93/U.L./V.3 del 19 novembre 1993, con la quale è stato inviato il presente schema di regolamento alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Adotta il seguente regolamento:

Capo I

NORME SUL PROCEDIMENTO DI RICONOSCIMENTO

Art. 1.

Comunicazione del mancato riconoscimento all'Ordine degli architetti.

1. Ai sensi dell'art. 4, comma 5, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 129, di seguito denominato con decreto legislativo, il provvedimento relativo al mancato riconoscimento del diploma, del certificato o del titolo viene trasmesso da parte del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica all'Ordine degli architetti competente per territorio, al quale è stata trasmessa in precedenza dal Ministero stesso copia della domanda dell'interessato.

Capo II

NORME SUL DIRITTO DI STABILIMENTO

Art. 2.

Iscrizione all'albo degli architetti.

1. Ai fini dell'iscrizione all'albo degli architetti, i cittadini degli Stati membri delle Comunità europee in possesso di un titolo riconosciuto che li abilita all'esercizio in Italia dell'attività nel settore dell'architettura, presentano all'Ordine degli architetti, nella cui circoscrizione intendono stabilirsi,

domanda redatta in lingua italiana e in carta da bollo, corredata dai documenti in bollo indicati negli articoli successivi.

Art. 3

Iscrizione sulla base del decreto di riconoscimento.

1. Coloro nei cui confronti sia intervenuto il decreto di riconoscimento del titolo, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo, presentano, con la domanda di iscrizione, soltanto il certificato di residenza o una dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante il proprio domicilio in Italia, qualora la presentazione della domanda avvenga entro sessanta giorni dalla comunicazione all'interessato del decreto di riconoscimento da parte del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

2. Dopo la scadenza del termine di cui al comma precedente, la domanda deve essere corredata anche del certificato, attestato o dichiarazione solenne di cui all'art. 4, comma 2, lettera b), del decreto legislativo e del certificato di cittadinanza.

Art. 4.

Iscrizione sulla base di titolo riconosciuto in via transitoria.

1. Coloro i quali siano in possesso di un diploma, certificato o titolo riconosciuto in via transitoria, ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo, presentano, con la domanda di iscrizione, i seguenti documenti:

- a) il titolo medesimo in originale o in copia autenticata;
- b) il certificato, attestato o dichiarazione solenne di cui all'art. 4, comma 2, lettera b), del decreto legislativo;
- c) il certificato di cittadinanza;
- d) il certificato di residenza o la dichiarazione sostitutiva attestante il proprio domicilio in Italia.

2. Nel caso di fondato dubbio sull'autenticità del titolo presentato, o nel caso che l'Ordine venga a conoscenza di fatti gravi e specifici avvenuti fuori del territorio nazionale che potrebbero avere conseguenze sulla ammissione all'esercizio della professione o sulla libera prestazione dei servizi, il Consiglio dell'Ordine chiede informazioni al riguardo, per il tramite del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, alla competente autorità dello Stato membro di origine o di provenienza del professionista.

Art. 5.

Iscrizione all'albo delle persone distintesi nell'ambito dell'architettura.

1. I cittadini degli Stati membri delle Comunità europee, di cui all'art. 6 del decreto legislativo, devono allegare alla domanda di iscrizione, oltre ai documenti di cui alle lettere b), c) e d) dell'art. 4, il provvedimento, in originale o in copia autenticata, dell'autorità competente dello Stato membro d'origine o di provenienza, con il quale l'interessato è stato autorizzato a servirsi del titolo di architetto, ovvero un certificato rilasciato dalla medesima autorità dal quale risultino gli estremi del provvedimento di autorizzazione e della disposizione legislativa in forza della quale il provvedimento stesso è stato emanato.

Capo III

NORME PER LA PRESTAZIONE DEI SERVIZI

Art. 6.

Istituzione dei registri delle prestazioni di servizi.

1. Presso gli ordini provinciali degli architetti e presso il Consiglio nazionale degli architetti sono istituiti i registri delle prestazioni di servizi nei quali sono iscritti i cittadini degli Stati membri delle Comunità europee che effettuano in Italia prestazioni professionali secondo le disposizioni dell'art. 9 del decreto legislativo.

Art. 7.

Iscrizione nel registro.

1. Ai fini dell'iscrizione nel registro, in occasione della prima prestazione di servizi, da parte dell'interessato è presentata domanda, redatta in lingua italiana e in carta da bollo, all'Ordine degli architetti nella cui circoscrizione sarà svolta la prestazione. Alla domanda sono allegati:

- a) un attestato comprovante il possesso dei requisiti che lo abilitano alla professione di architetto;
- b) un certificato, di data non anteriore a dodici mesi, rilasciato dall'autorità competente dello Stato membro d'origine o di provenienza dal quale risulti che l'interessato esercita legalmente l'attività nel settore dell'architettura nello Stato medesimo;
- c) una dichiarazione relativa alla prestazione da effettuare, nella quale deve indicare la natura e la presumibile durata dell'attività da svolgere e la eventuale sede temporanea in cui sarà svolta.

2. Per essere ammesso alle prestazioni dei servizi successive alla prima, nella circoscrizione dell'ordine provinciale nel cui registro è iscritto, l'interessato deve presentare all'ordine medesimo la dichiarazione preliminare di cui alla lettera c) del comma 1. Il Consiglio dell'Ordine, qualora venga a conoscenza di fatti gravi e specifici sopravvenuti, rilevanti ai fini dell'ammissione all'esercizio della professione o della libera prestazione dei servizi, ne informa al riguardo, per il tramite del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, la competente autorità dello Stato membro in cui il professionista è stabilito.

Art. 8. Deliberazione del Consiglio dell'Ordine.

1. Il Consiglio dell'Ordine degli architetti delibera sulla domanda dell'interessato entro trenta giorni dalla data della presentazione e dispone l'iscrizione nel registro delle prestazioni dei servizi.

2. Il presidente dell'Ordine dà immediata comunicazione all'interessato dell'accoglimento o del rigetto della domanda a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

3. Avverso la delibera con la quale viene respinta la domanda è ammesso ricorso al Consiglio nazionale degli architetti entro trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma 2.

4. L'interessato è ammesso all'espletamento della prestazione dalla data della deliberazione di accoglimento della domanda.

NORME PER LA PRESTAZIONE DEI SERVIZI

Art. 9. Tenuta dei registri.

1. Nel registro delle prestazioni dei servizi, tenuto dal Consiglio dell'Ordine provinciale degli architetti, per ciascun iscritto, sono annotati:

- a) le generalità complete;
- b) la cittadinanza;
- c) lo Stato di origine o provenienza;
- d) il titolo che lo abilita all'attività nel settore dell'architettura e gli eventuali estremi del decreto di riconoscimento;
- e) le prestazioni di servizi effettuate.

2. Nel registro tenuto dal Consiglio nazionale degli architetti sono annotati, per ciascun professionista, il nome e cognome, lo Stato di origine o provenienza e gli estremi della deliberazione del competente Consiglio dell'Ordine che lo iscrive nel registro provinciale.

3. Ai fini di cui al comma precedente, le deliberazioni del Consiglio dell'Ordine concernenti le iscrizioni nel registro provinciale e le dichiarazioni preliminari relative alle prestazioni dei servizi successive alla prima sono trasmesse, in copia conforme, al Consiglio nazionale degli architetti.

Capo IV
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 10.
Traduzione e validità dei documenti.

1. Ai documenti presentati a corredo delle domande di iscrizione all'albo degli architetti o nel registro delle prestazioni di servizi, ai sensi del presente regolamento, si applicano le disposizioni dell'art. 4, commi 3 e 4, del decreto legislativo.

Art. 11.
Esercizio della professione di architetto in altri Stati membri da parte di cittadini italiani.

1. Qualora uno Stato membro delle Comunità europee richieda, per l'accesso alle attività nel settore dell'architettura, il compimento di un tirocinio professionale per un certo periodo, l'Ordine degli architetti nel cui albo il cittadino italiano è iscritto, rilascia all'interessato un certificato attestante l'attività professionale effettivamente svolta per una durata corrispondente. Il rilascio del certificato è subordinato alla presentazione, da parte dell'interessato, di idonea documentazione probatoria dell'attività svolta.

Roma, 10 giugno 1994